



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

Codice di Autodisciplina

approvato il 13 febbraio 2007

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.
Via Filadelfia 220 – 10137 Torino
Tel. 0113240200 – fax 013240300
E-mail: posta@centralelatte.torino.it
www.centralelatte.torino.it

Cap.soc.Euro 20.600.000 int.vers.
C.C.I.A.A. Torino n. 520409
Tribunale Torino n. 631/77
Cod.Fisc. – Part.IVA 01934250018

CODICE DI AUTODISCIPLINA

La società Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. ha adottato il seguente Codice di Autodisciplina nell'applicazione della propria Corporate Governance, intesa quest'ultima come il sistema delle regole secondo le quali le imprese sono gestite e controllate.

Tale codice è desunto dal Codice di Autodisciplina allegato al Rapporto del Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate, i suggerimenti contenuti nel quale si intendono adottati dalla società in mancanza di indicazioni contrarie.

1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

La società è guidata da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza. Il Consiglio è nominato dall'assemblea e rimane in carica per 3 (tre) anni.

1.1 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e del gruppo, il sistema di governo societario e la struttura del gruppo;
- b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- c) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati e ai comitati definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma trimestrale, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- d) determina, esaminate le proposte e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio;
- e) vigila sull'andamento della gestione, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli amministratori delegati e dal comitato per il controllo interno, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f) esamina ed approva preventivamente le operazioni della società e delle controllate, quando tali operazioni hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori sono portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate;
- g) effettua almeno una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio è ritenuta opportuna;
- h) fornisce informativa, nella relazione annuale sul governo societario, sul numero delle riunioni del consiglio e dei comitati tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore;
- i) riferisce agli azionisti in assemblea.

1.2 Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti. Gli amministratori accettano la carica, quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da loro ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

1.3 Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo 1.2 che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore;

1.4 Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Gli amministratori esecutivi si adoperano affinché il consiglio venga informato sulle principali novità legislative che riguardano la società e gli organi sociali.

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione

2.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto di amministratori esecutivi e non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi sono per numero e autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio può avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

2.2 Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

3. Amministratori indipendenti

3.1 Un numero adeguato di Amministratori non esecutivi sono indipendenti nel senso che:

- a) non sono amministratori esecutivi;
- b) non intrattengono, ne hanno intrattenuto, anche attraverso società controllate e/o nelle quali rivestono cariche esecutive, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con i suoi amministratori esecutivi, con l'azionista o con il gruppo di azionisti che controllano la Società, ovvero che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di natura commerciale alle normali condizioni di mercato, tali da non condizionare l'autonomia di giudizio;
- c) non sono titolari, direttamente o indirettamente, o per conto terzi, di partecipazioni azionarie tali da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, ne partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa;
- d) non intrattengono e/o rivestono, né hanno intrattenuto e/o rivestito, rapporti di lavoro subordinato e/o incarichi con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano la Società nei precedenti tre esercizi;
- e) non sono coniugi o conviventi, né sono legati da rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con un amministratore esecutivo della Società o con un azionista che controlla la Società; non sono coniugi o conviventi, né parenti di primo grado di un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui i punti a) b) e c);
- f) non ricevono o hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione di piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- g) non sono stati amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.

3.2 Per valutare la rilevanza dei rapporti di natura commerciale, professionale o di lavoro dipendente e la durata temporale di cui ai precedenti punti si fa riferimento ai parametri quantitativi fissati da Borsa Italiana S.p.A..

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca le riunioni e si adopera affinché siano fornite in anticipo rispetto alla data della riunione, la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio di esprimersi con consapevolezza sulle materie in discussione.

4.2 Il presidente coordina le attività del consiglio e guida lo svolgimento delle riunioni.

4.3 Il consiglio, allorché conferisce deleghe al Presidente o all'Amministratore Delegato, fornisce, nella relazione sulla gestione, adeguata informativa in relazione alle competenze attribuite dalle stesse.

5. Informazioni al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale

Gli amministratori delegati ed il comitato di controllo rendono periodicamente conto al consiglio di amministrazione e ai sindaci delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, e forniscono informazioni sulle operazioni atipiche ed inusuali il cui esame ed approvazione non siano riservati al consiglio di amministrazione.

Essi forniscono al Consiglio di Amministrazione e ai sindaci le medesime informazioni.

6. Trattamento delle informazioni riservate

Tutti gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro compito ed a rispettare le procedure per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni *price sensitive*.

Su proposta degli Amministratori Delegati il Consiglio nella riunione del 18 dicembre 2000 ha deliberato di riservare al Presidente ed agli Amministratori Delegati la facoltà di comunicare all'esterno documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni *price sensitive*. Essi possono avvalersi della società di consulenza cui è demandata l'informazione finanziaria.

7. Nomina degli Amministratori

7.1 Le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 3, e degli incarichi ricoperti come amministratori o sindaci in altre Società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in Società finanziarie, bancarie assicurative o di rilevanti dimensioni sono depositate presso la sede sociale della società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione non ritiene necessario costituire al proprio interno un comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore, non essendosi verificate difficoltà nel predisporre le proposte di nomina.

8. Retribuzioni degli amministratori

La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la società.

La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio – lungo periodo.

Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto di 3 amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendente.

Di norma, le remunerazioni degli Amministratori Delegati e dell'alta direzione contengono una parte legata al raggiungimento di particolari risultati economici e/o obiettivi.

Nella riunione del 9 marzo 2001 è stata adottata una proposta di remunerazione variabile degli Amministratori Delegati e dell'alta Direzione in funzione dei risultati indicati come obiettivo nel corrente esercizio.

9. Controllo interno

Il Consiglio di Amministrazione riconosce l'importanza di un sistema di controllo interno, che verifichi il rispetto delle procedure interne, sia operative sia amministrative al fine di garantire una sana ed efficiente gestione.

Il preposto al comitato di controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative e riferisce del proprio operato agli amministratori delegati, al comitato di controllo e ai sindaci.

10. Comitato di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito il comitato per il controllo interno, con funzioni consultive e propositive, costituito da quattro membri di cui tre sono amministratori non esecutivi (di cui due indipendenti) ed uno il preposto al comitato di controllo.

Ai lavori del Comitato sono invitati i componenti del Collegio Sindacale e il rappresentante della Società di revisione.

Il comitato per il controllo interno:

- a) valuta unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità con quelli adottati dalle controllate ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) valuta e esprime pareri su gli aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- c) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- d) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- e) svolge ulteriori compiti che gli sono attribuiti dal consiglio di amministrazione;
- f) riferisce periodicamente al consiglio, almeno semestralmente, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno.

11. Comitato per la remunerazione degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione ha costituito al proprio interno un comitato per la remunerazione composto di 3 amministratori non esecutivi di cui la maggioranza indipendenti.

Il Comitato per la remunerazione presenta al consiglio:

- proposte per la remunerazione del Presidente e degli amministratori delegati e degli amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
- valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia.

Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui sono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.

12. Operazioni con parti correlate.

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto nell'operazione:

- a) informano tempestivamente ed in modo esauriente il consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;
- b) si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.

Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il consiglio di amministrazione, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che l'operazione sia conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e dei relativi profili finanziari, legali e tecnici.

13. Rapporti con gli investitori

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un responsabile alla funzione di *investor relator* allo scopo di intrattenere i rapporti e fornire la documentazione e le informazioni riguardanti la società, ad azionisti ed investitori istituzionali.

14. Assemblee

Gli amministratori incoraggiano e facilitano la partecipazione degli azionisti alle assemblee.

Tutti gli amministratori, salvo impedimenti, partecipano alle assemblee.

Le assemblee sono occasione per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla società nel rispetto della disciplina sulle informazioni *price sensitive*.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto, fino ad oggi, opportuno adottare un regolamento che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, non essendosene ravvisata la necessità.

15. Sindaci

15.1 La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente così come stabilito dallo Statuto Sociale.

15.2 I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

15.3 La Società predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti del collegio sindacale.

Torino, 13 febbraio 2007